PRIMO PIANO PNRR
Settimanale di UNINDUSTRIA in collaborazione con OReP

F O C U S

Istruzioni per la lettura della Guida operativa per il rispetto del Do No Significant Harm (DNSH)

È stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato. Il principio *Do No Significant Harm (DNSH)* prevede che gli interventi dei Piani nazionali non **arrechino alcun danno significativo all'ambiente**. In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- *alla mitigazione dei cambiamenti climatici*, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- *all'adattamento ai cambiamenti climatici*, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- *all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine*, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- *all'economia circolare*, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- *alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento*, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- *alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi*, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Assicurarsi che nessuno degli interventi inseriti nel PNRR non arrecasse danno alle sei dimensioni sopra elencate, è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RRF). Le amministrazioni centrali hanno condotto una **valutazione *ex-ante* di conformità al principio di non arrecare danno significativo.** Tramite questa prima fase, è stato possibile classificare gli interventi come appartenenti al **Regime 1** o al **Regime 2**. Gli interventi classificati come appartenenti al Regime 1 **contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi ambientali** (eventualmente anche perché si tratta di misure con marcatura - *tagging* - climatica al 100%) e hanno ricevuto una valutazione DNSH *ex ante* semplificata. Gli interventi classificati come appartenenti al Regime 2 **si limitano sostanzialmente a non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali** e hanno invece richiesto una valutazione DNSH *ex ante* complessiva.

La fase di valutazione ex-ante degli interventi è stata propedeutica alla fase attuativa del Piano, iniziata con l'arrivo del prefinanziamento e che si concluderà nel 2026. In questa fase, le amministrazioni attuatrici degli interventi devono assicurarsi, **durante l'attuazione degli interventi stessi**, rispettare **tutte le sei dimensioni del principio DNSH**. A tal fine, le amministrazioni devono **fornirsi delle certificazioni e rispettare**

i requisiti richiesti per ciascun investimento e riforma del PNRR **nelle schede tecniche** della guida operativa DNSH.

Il punto di partenza per accedere alle schede tecniche relative a ciascun investimento è la **mappatura di correlazione fra investimenti - riforme e schede tecniche**, che si trova alle pagine 14-28 della Guida Operativa. Di seguito è riportato un estratto.

PNRR	Elementi DNSH	Schede tecniche da applicare																												
Nome	Regime Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 1 Costruzione nuovi edifici	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 3 Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali	Scheda 4 Acquisto, Leasing e Noleggio AEE Medicali	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica	Scheda 6 Servizi informatici di hosting e cloud	Scheda 7 Acquisto servizi per fiere e mostre	Scheda 8 Data center	Scheda 9 Acquisto di veicoli	Scheda 10 Trasporto per acque interne e marittimo	Scheda 11 Produzione di biometano	Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari	Scheda 13 Produzione elettricità da eolico	Scheda 14 Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi	Scheda 15 Produzione e stoccaggio idrogeno in aree industriali dismesse	Scheda 16 Produzione e stoccaggio idrogeno nei settori *hard to abate*	Scheda 17 Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi	Scheda 18 infrastrutture per la mobilità personale, ciclologistica	Scheda 19 Imboschimento	Scheda 20 Coltivazione di colture perenni e non perenni	Scheda 21 Realizzazione impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento	Scheda 22 Mezzi per trasporto ferroviario	Scheda 23 Infrastrutture per il trasporto ferroviario	Scheda 24 Impianti per il trattamento acque reflue	Scheda 25 Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno	Scheda 26 Finanziamenti a imprese e ricerca	Scheda 27 Ripristino ambientale delle zone umide	Scheda 28 Collegamenti terrestri e illuminazione stradale	Scheda 29 Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte
Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Regime 2	X	X																											
Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	Regime 2		X			X																			X					
Investimenti in fognatura e depurazione	Regime 1			X		X																			X					

Nella tabella, per tutti gli investimenti e le riforme del PNRR, **sono indicate con una x le schede tecniche concernenti specificatamente ciascuna tipologia di intervento**. Ad esempio, come riportato sopra nell'estratto della mappatura, per gli investimenti in fognatura e depurazione le amministrazioni attuatrici dovranno assicurarsi di provvedere a munirsi delle certificazioni e di rispettare i requisiti prescritti nelle schede tecniche 3, 5 e 24.

Nella mappatura **si riporta anche se un intervento è stato valutato ex ante come appartenente al Regime 1 o al Regime 2**. Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere, all'interno della relativa scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quella misura. A titolo esemplificativo, si riporta di seguito la scheda tecnica numero 1, relativa alla Costruzione di nuovi edifici e alla prima delle sei dimensioni del DNSH: mitigazione dei cambiamenti climatici

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in un **Investimento** per il quale è stato definito un **contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

a) presentino una domanda di energia primaria globale non rinnovabile **inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB** (edificio a energia quasi zero)
b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle **necessarie** soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (**APE**) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero;**
- **Asseverazione** di soggetto abilitato attestante che **l'indice di prestazione energetica globale** non rinnovabile (EPgl,nren) dell'edificio **sia inferiore per una quota almeno pari al 20%** rispetto all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla **classificazione A4** di prestazione energetica.

Qualora l'intervento ricada in un **Investimento** per il quale **non è previsto un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 2)** i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

a) Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (**NZEB**, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE. La prestazione energetica è certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built" (come costruito);
b) L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

- Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica

Elementi di verifica ex post

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di **edificio ad energia quasi zero.**

Come si vede nell'esempio sopra proposto, qualora la misura ricada in un investimento classificato di Regime 1, nella relativa scheda tecnica si prevede che le procedure dovranno presentare una domanda di energia primaria globale non rinnovabile **inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB** (nearly zero-energy building). Qualora, invece, la misura ricada in un investimento classificato di Regime 2, il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell'edificio **non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero** (NZEB, nearly zero-energy building) nella normativa nazionale che attua la direttiva 2010/31/UE.

La documentazione prevista all'interno delle schede tecniche dovrà:

- qualora il rispetto del principio DNSH **sia previsto** dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo relativa all'approvazione del PNRR Italia del 13 luglio 2021 come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, **essere oggetto di prova, la cui modalità è definita negli accordi operativi** (***operational agreements***);

qualora rispetto del principio DNSH **non** sia previsto dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio europeo relativa all'approvazione del PNRR Italia del 13 luglio 2021 come requisito necessario ai fini del raggiungimento di milestone e target, **essere conservata dall'Amministrazione competente ai fini di un eventuale audit.**